OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET - CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'articolo 35 del Codice marittimo (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 62/16 – Testo coordinato ufficiale, 41/17, 21/18 – Sigla: ZNOrg, 31/18 – Sigla: ZPVZRZECEP, 18/21, 21/21 – rett. e 76/23), dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale dela RS, nn. 94/07 – Testo coordinato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 11/14 – rett., 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A, 80/20 – Sigla: ZIUOOPE, 62/24 – Sentenza CC, 102/24 – Sigla: ZLV-K, 83/25 – Sigla: ZOUL e 10/26) e dell'articolo 24 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, n. 18/25 – Testo coordinato ufficiale), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 21 maggio 2026 alla sua 35ª seduta ordinaria, ha approvato il

DECRETO DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL DECRETO SUL PORTO COMUNALE DI ISOLA

Articolo 1

Il secondo alinea del primo comma dell'articolo 2 del Decreto sul porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, nn. 23/19 – Testo coordinato ufficiale, 18/20, 19/20 e 13/22) è modificato come segue:

» - la categoria di ormeggio indica gli ormeggi della stessa destinazione e lunghezza all'interno del porto;«

L'ottavo alinea è depennato.

Il decimo alinea è modificato come segue:

» - l'ormeggio a tempo determinato è una tipologia di ormeggio destinata alle imbarcazioni degli utenti residenti nel Comune di Isola per un periodo di dodici (12) mesi, con possibilità di proroga,«

Articolo 2

Il sesto alinea del secondo comma dell'articolo 4 è modificato come segue:

» - il terrapieno di fronte alla Scuola media Isola, il muro di banchina fino al bacino per il sollevamento dei natanti e il molo B di cui al Piano di edificazione particolareggiato Porto turistico di Isola,«

Il quinto comma è modificato come segue:

- al punto 1 »Molo nord (molo doganale): destinazione d'uso:«, si apportano le seguenti modifiche:

»porto pubblico cittadino destinato al trasporto pubblico internazionale di passeggeri, al rifornimento di carburante delle imbarcazioni, all'attracco, ormeggio, ancoraggio, alla custodia delle imbarcazioni e all'esecuzione dei controlli doganali e di frontiera,«

- al punto 2 »Molo principale: destinazione d'uso:«, si apportano le seguenti modifiche:

»porto destinato principalmente alle imbarcazioni da pesca e per la maricoltura«

- al punto 3 »Mandracchio: destinazione d'uso:« si depenna il testo:

» – il regime particolare si definisce nelle Condizioni generali«

- al punto 4 »Lungo il piccolo molo sud del mandracchio: a. destinazione d'uso:« si apportano le seguenti integrazioni:
»porto peschereccio destinato alle imbarcazioni da pesca e per la maricoltura, per una lunghezza di circa 25 m (nell'allegato grafico contrassegnato con il numero 4), e porto per ormeggi commerciali per una lunghezza di circa 40 metri.«

- al punto 5 »Lungo Riva del Sole« si apportano le seguenti modifiche:

»a. destinazione d'uso:	porto locale destinato agli ormeggi comunali e agli ormeggi per finalità particolari, nonché, nella parte nord-occidentale del molo G, agli ormeggi a tempo determinato e agli ormeggi giornalieri,
b. superficie di terraferma:	area lungo Riva del Sole, dal punto di ampliamento del lungomare fino all'angolo in Campo alle Porte – per una larghezza pari a quella del chiusino (ca. 80 cm) e lungo il parcheggio per una lunghezza di ca. 118 m con pertinente muro di banchina – si considera una fascia della larghezza di 1 m e i pontili galleggianti,
c. superficie del mare:	area compresa tra Riva del Sole e la linea parallela distante 65 m ovv. ca. 118 m da Riva del Sole, conformemente alla mappa grafica che costituisce parte integrante - allegato al presente decreto.«

Nel settimo comma, il testo »in scala 1:2500« è sostituita da »in scala 1:3500«.

Articolo 3

Il nono alinea del secondo comma dell'articolo 11 è modificato come segue:

» - stipulare con gli utenti contratti di ormeggio permanente e di ormeggio a tempo determinato e decidere in merito all'uso temporaneo del porto in conformità con il presente decreto,«

Il dodicesimo alinea è modificato come segue:

» - tenere registri degli utenti e degli ormeggi permanenti, giornalieri e a tempo determinato,«

Si aggiunge il quindicesimo alinea che recita come segue:

» - verificare annualmente che gli utenti soddisfino tutte le condizioni prescritte.«

Articolo 4

Il secondo comma dell'articolo 13 è depennato.

Gli attuali terzo, quarto e quinto comma diventano rispettivamente secondo, terzo e quarto.

Articolo 5

Il primo comma dell'articolo 14 è modificato come segue:

»(1) L'esercizio del servizio pubblico economico nel porto è disciplinato in modo più dettagliato dalle Condizioni generali per lo svolgimento sicuro della navigazione e il mantenimento dell'ordine nel porto comunale di Isola (di seguito: Condizioni generali), approvate dal gestore del servizio pubblico economico entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, previa convalida da parte del Sindaco.«

Il primo e il terzo alinea del secondo comma dell'articolo 14 sono depennati.

L'attuale secondo alinea diventa il primo, l'attuale quarto alinea diventa il secondo.

Gli attuali alinea dal quinto al quattordicesimo diventano rispettivamente dal terzo al dodicesimo.

Articolo 6

Nel primo comma dell'articolo 16 si depenna la parola: »solo«.

Articolo 7

All'articolo 17, nel titolo dell'articolo nonché nel primo, secondo e quarto comma, dopo la parola »ormeggio« è aggiunta la parola »permanente«.

Articolo 8

Il quarto alinea dell'articolo 18 è modificato come segue:

» - certificato di residenza del richiedente nel Comune di Isola, conformemente al terzo comma del sottotitolo B dell'articolo 19, ovvero sede legale della persona giuridica nel territorio del Comune di Isola,«

Il sesto alinea dell'articolo 18 è modificato come segue:

» - il tipo, la destinazione e i dati relativi all'imbarcazione, se il richiedente dispone di un'imbarcazione registrata,«

L'ottavo alinea è modificato come segue:

» - l'estratto del registro delle imbarcazioni o la licenza di navigazione, se prevista dalla normativa vigente, qualora il richiedente disponga di un'imbarcazione registrata,«.

Articolo 9

All'articolo 19, il terzo comma del sottotitolo »A. Condizioni per l'acquisizione dell'ormeggio permanente - ormeggio da pesca, commerciale e ormeggio per le imbarcazioni di particolare finalità:« è modificato come segue:

»(3) Il richiedente o i richiedenti devono dimostrare di essere gli unici proprietari dell'imbarcazione; non è ammessa la cessione del contratto di locazione del posto di ormeggio.«

Il sesto comma è depennato.

Gli attuali commi dal settimo al dodicesimo diventano rispettivamente dal sesto all'undicesimo.

Il terzo comma del sottotitolo »B. Condizioni per l'assegnazione dell'ormeggio permanente – ormeggio comunale:« è modificato come segue:

»(3) Il richiedente deve essere residente nel Comune di Isola da almeno 5 (cinque) anni consecutivi prima dell'acquisizione del diritto all'uso dell'ormeggio. La residenza anagrafica deve inoltre essere mantenuta ininterrottamente per tutta la durata del contratto di utilizzo dell'ormeggio.«

È aggiunto un nuovo quarto comma, che recita come segue:

»(4) Il richiedente deve dimostrare di essere l'unico proprietario dell'imbarcazione; non è ammessa la cessione del contratto di locazione del posto di ormeggio.«

L'attuale quarto comma diventa il quinto.

Nel quinto comma il termine »frase« è sostituito dal termine »comma«.

Gli attuali commi quinto e sesto diventano rispettivamente sesto e settimo.

L'attuale settimo comma è depennato.

Il terzo alinea dell'ottavo comma è modificato come segue:
» - un documento d'identità attestante la residenza e un certificato rilasciato dall'Unità amministrativa comprovante la residenza ininterrotta di 5 (cinque) anni nel Comune di Isola.«

Articolo 10

Il terzo comma dell'articolo 20 è modificato come segue:

»(3) L'ormeggio libero è assegnato al richiedente che risulta primo in graduatoria e la cui imbarcazione corrisponde alla lunghezza prevista per l'ormeggio.«

Il quinto comma è modificato come segue:

»(5) Il richiedente di un ormeggio comunale e i richiedenti di altri ormeggi permanenti che, entro 60 (sessanta) giorni dalla definitività della delibera di assegnazione dell'ormeggio, non stipulano con il gestore il contratto di utilizzo dell'ormeggio permanente e non presentano l'estratto del registro delle imbarcazioni, la licenza di navigazione e la copia del contratto di assicurazione dell'imbarcazione, o che risultano irreperibili all'indirizzo indicato nella domanda di assegnazione dell'ormeggio, rendendo impossibile la consegna della comunicazione, perdono il diritto derivante dalla posizione in graduatoria. Il richiedente è cancellato dall'elenco e il posto di ormeggio libero è assegnato al concorrente successivo in graduatoria.«

Il settimo comma è modificato come segue:

»(7) Il richiedente che è stato cancellato dall'elenco dei richiedenti ai sensi del quinto comma può presentare nuovamente domanda per un ormeggio permanente in conformità con le disposizioni del presente decreto.«

Articolo 11

L'articolo 23 è modificato come segue:

»Articolo 23
(sostituzione dell'imbarcazione o del posto di ormeggio)

(1) La domanda relativa alla sostituzione dell'imbarcazione o del posto di ormeggio deve essere presentata dall'utente utilizzando l'apposito modulo predisposto dal gestore.

(2) Se le dimensioni della nuova imbarcazione corrispondono a quelle del posto di ormeggio esistente, il gestore approva la domanda. Se la sostituzione dell'imbarcazione comporta anche il cambio del posto di ormeggio, la domanda viene inserita nella lista d'attesa per la modifica del posto di ormeggio.

(3) L'utente esistente ha la precedenza rispetto ai richiedenti di un posto di ormeggio permanente, in quanto, in base al principio di continuità, è già un utente del porto.

(4) Al ricevimento della domanda di sostituzione dell'imbarcazione, il gestore non è tenuto a garantire all'utente un posto di ormeggio per un'imbarcazione che non rientri nella categoria assegnata.

(5) La sostituzione del posto di ormeggio viene effettuata qualora l'imbarcazione rientri nella categoria prevista e sia disponibile un posto di ormeggio idoneo. La relativa decisione è adottata dal gestore nel rispetto del presente decreto e dei criteri stabiliti.

(6) In caso di sostituzione dell'imbarcazione o del posto di ormeggio, si procede alla stipula di un allegato al contratto.«

Articolo 12

Il quarto comma dell'articolo 24 è modificato come segue:

»(4) Con l'utente che sostituisce temporaneamente l'assegnatario del posto di ormeggio viene stipulato un contratto di ormeggio a tempo determinato per un massimo di sei mesi per ciascun anno civile, oppure il posto di ormeggio viene utilizzato per ormeggi giornalieri.«

Articolo 13

Il secondo comma dell'articolo 25 è modificato come segue:

»(2) Il divieto di cui al comma precedente del presente articolo non si applica, in caso di successione, agli eredi di primo grado, residenti nel Comune di Isola, che soddisfano gli altri requisiti per l'acquisizione del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio comunale ai sensi del presente decreto (ad eccezione del requisito dei 5 (cinque) anni di residenza anagrafica).«

Il terzo comma è depennato.

Articolo 14

L'articolo 26 è modificato come segue:

»(1) L'ormeggio giornaliero è destinato alle imbarcazioni ormeggiate per brevi periodi (fino a 7 giorni) in occasione di visite turistiche della città di Isola. Per tale ormeggio il gestore non stipula alcun contratto con l'utente.

(2) L'ormeggio a tempo determinato è una tipologia di ormeggio destinata alle imbarcazioni di proprietà dei residenti nel Comune di Isola per un periodo di dodici (12) mesi, con

possibilità di proroga. Il richiedente deve dimostrare di essere l'unico proprietario dell'imbarcazione; non è ammessa la cessione del contratto di locazione del posto di ormeggio.

(3) La persona fisica presenta al gestore la domanda di assegnazione dell'ormeggio su apposito modulo.

(4) Il gestore tiene un elenco delle richieste di utilizzo degli ormeggi a tempo determinato, che vengono registrate in base alla data di ricevimento.

(5) I posti di ormeggio vengono assegnati in base alla disponibilità di posti tecnicamente idonei all'imbarcazione oggetto della domanda e secondo l'ordine cronologico di registrazione delle domande. Nella graduatoria delle domande ha la precedenza il richiedente già inserito nella graduatoria per l'ormeggio permanente.

(6) Gli ormeggi a tempo determinato e gli ormeggi giornalieri sono destinati all'ormeggio temporaneo delle imbarcazioni nei posti appositamente destinati all'interno del porto. Prima dell'inizio dell'utilizzo dell'ormeggio a tempo determinato, l'utente deve presentare al gestore i seguenti documenti:
– l'estratto del registro delle imbarcazioni o la licenza di navigazione,
– il certificato di assicurazione dell'imbarcazione,
– un valido documento d'identità.

(7) L'utilizzo dell'ormeggio, singolo o ripetuto, per un'imbarcazione nel corso del medesimo anno civile non è soggetto a limitazioni temporali.

(8) Il gestore decide in merito all'assegnazione dell'ormeggio a tempo determinato e stipula con l'utente il contratto di utilizzo di tale ormeggio per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, con possibilità di proroga.

(9) Qualora si renda disponibile un posto di ormeggio, il gestore invita la persona registrata nell'elenco a stipulare il contratto. Se la persona non risponde entro 8 giorni dal ricevimento dell'invito o non stipula il contratto entro tale termine, la sua richiesta viene depennata dall'elenco.

(10) L'utente dell'ormeggio giornaliero è tenuto a presentare al gestore gli stessi documenti richiesti per l'ormeggio a tempo determinato.

(11) Nel caso in cui i posti di ormeggio a tempo determinato non risultino occupati, il gestore può assegnare il posto di ormeggio disponibile anche al proprietario di un'imbarcazione non residente nel Comune di Isola.

(12) Le tariffe per gli ormeggi a tempo determinato e per gli ormeggi giornalieri devono essere pagate in anticipo.«

Articolo 15

All'articolo 28 è aggiunto il seguente nuovo ottavo comma:

»(8) Ogni anno, alla scadenza della copertura assicurativa dell'imbarcazione, l'utente deve presentare al gestore la prova del rinnovo dell'assicurazione, il certificato di iscrizione

dell’imbarcazione in corso di validità e un valido documento di identità attestante la residenza. Sono considerati documenti d’identità la carta d'identità, il passaporto o la patente di guida.«

Articolo 16

Il quattordicesimo alinea dell'articolo 29 è modificato come segue:

» - pernottare sulle imbarcazioni, salvo nei casi di ormeggio giornaliero,«

Articolo 17

Nel secondo comma dell'articolo 31 il testo »all'Ispettorato e vigilanza comunale del Comune di Isola« è sostituito da: »all'Amministrazione intercomunale dell'Istria.«

Articolo 18

Il quinto comma dell'articolo 36 è modificato come segue:

»(5) Il tariffario per gli ormeggi a tempo determinato è approvato dal gestore.«

Articolo 19

Il primo comma dell'articolo 38 è modificato come segue:

»(1) Gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa di ormeggio secondo il tariffario previsto per gli ormeggi permanenti, giornalieri e a tempo determinato.«

Articolo 20

Il secondo comma dell'articolo 41 è modificato come segue:

»(2) Il controllo sull’attuazione del presente decreto, per la parte relativa alle violazioni costituenti illeciti amministrativi è esercitato dall'Amministrazione intercomunale dell'Istria.«

Articolo 21

Nel primo comma dell'articolo 47 il testo »l'Ispettorato e vigilanza comunale del Comune di Isola« è sostituito da: »l'Amministrazione intercomunale dell'Istria.«

Nel secondo comma il testo »L’Ispettorato e vigilanza comunale« è sostituito da: »L'Amministrazione intercomunale dell'Istria.«

Articolo 22

Nel secondo comma dell'articolo 48 il testo »l'Ispettorato e vigilanza comunale del Comune di Isola« è sostituito da: »l'Amministrazione intercomunale dell'Istria.«

Articolo 23

Nell'articolo 51 il testo »l'Ispettorato e vigilanza comunale« è sostituito da: »l'Amministrazione intercomunale dell'Istria.«

Articolo 24

Dopo l'articolo 51 è aggiunto il seguente nuovo nono capitolo:

»IX AREA DEGLI ORMEGGI GIORNALIERI E DEGLI ORMEGGI A TEMPO DETERMINATO«

Articolo 25

Si aggiunge un nuovo articolo 51/a che recita come segue:

»Articolo 51/a
(definizione delle parti del porto)

La parte nord-occidentale del molo G, lungo Riva del Sole, è destinata agli ormeggi a tempo determinato e agli ormeggi giornalieri.«

Articolo 26

Si aggiunge un nuovo articolo 51/b che recita come segue:

»Articolo 51/b
(rappresentazione grafica degli ormeggi)

La delimitazione della zona del porto comunale di Isola, destinata agli ormeggi giornalieri e agli ormeggi a tempo determinato è riportata graficamente sulla mappa in scala 1:3500, che costituisce allegato e parte integrante del presente decreto.«

Articolo 27

L'attuale capitolo IX diventa capitolo X.

Articolo 28

L'attuale Allegato 1 è sostituito da un nuovo Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29
(completamento e attuazione delle procedure)

(1) Le domande di assegnazione dell'ormeggio comunale e di sostituzione dell'ormeggio o dell'imbarcazione, presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono trattate secondo le procedure e in conformità alle disposizioni del presente decreto.

(2) Le domande di assegnazione dell'ormeggio comunale e di sostituzione dell'ormeggio o dell'imbarcazione, ricevute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, vengono concluse secondo le disposizioni del decreto finora in vigore.

Articolo 30
(istituzione del catasto)

Il gestore del porto è tenuto a istituire il catasto di cui all'articolo 12 entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 31
(sgombero degli ormeggi a tempo determinato)

(1) I contratti di utilizzo degli ormeggi a tempo determinato, stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, restano validi fino alla loro scadenza; successivamente, gli utenti sono tenuti a stipulare nuovi contratti di utilizzo degli ormeggi, alle condizioni e secondo le disposizioni del presente decreto.

(2) L'utente che non soddisfa le condizioni per la stipula di un nuovo contratto è tenuto a rimuovere l'imbarcazione dal porto; in caso contrario, l'imbarcazione viene rimossa a sue spese dal gestore del porto, in conformità alle disposizioni del presente decreto in materia di rimozione coatta delle imbarcazioni.

(3) Il gestore del porto è tenuto a informare per iscritto gli utenti di cui al primo comma del presente articolo in merito alle condizioni per la stipula di un nuovo contratto di utilizzo degli ormeggi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 32
(entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Il Sindaco
Milan Bogatič

Prot. n.: 373-1/2014
Data: 21. 5. 2026